



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SETTORE PATRIMONIO
GESTIONI DIRETTE
WELFARE
PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizio Servizi Sociali

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI E RAGAZZI CON DISABILITÀ E MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII DELLA REGIONE MARCHE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

INDICE

- Art. 1 - DEFINIZIONI**
- Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO**
- Art. 3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**
- Art. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 5 - AMMISSIONE AL SERVIZIO, SOSPENSIONI E CESSAZIONI**
- Art. 6 - DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- Art. 7 - ORARI E SEDI DI LAVORO**
- Art. 8 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**
- Art. 9 - REFERENTE DEL SERVIZIO**
- Art. 10 - QUALITÀ E COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI E SOSTITUZIONI**
- Art. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE**
- Art. 12 - DURATA E VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO**
- Art. 13 - CORRISPETTIVI**
- Art. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE**
- Art. 15 - PENALI**
- Art. 16 - ESECUZIONE IN DANNO**
- Art. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO**
- Art. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**
- Art. 19 - CONTROVERSIE**
- Art. 20 – RINVIO**

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Stazione Appaltante: Comune di Ascoli Piceno – Capofila Ambito Territoriale Sociale XXII.

Fornitore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario.

Ambito Territoriale Sociale XXII: Associazione di Comuni costituita ai sensi dell'art. 19 della legge 328/2000 (di seguito denominato ATS XXII) comprendente i Comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Amministrazione/i contraente/i: Amministrazioni Comunali legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e ad affidare contratti specifici sulla base del medesimo (Comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione).

Servizio: Servizio di assistenza domiciliare educativa a favore di minori e ragazzi con disabilità e minori in situazione di disagio.

Luogo di svolgimento del servizio: le prestazioni di assistenza educativa domiciliare possono essere erogate:

- in modo prevalente presso il domicilio dell'utente;
- in ambito esterno, nel contesto di vita dell'utente, con interventi tesi a favorire la vita di relazione, anche in collaborazione con altre strutture e presidi socio-educativi del territorio;
- nelle sedi istituzionali dei servizi comunali e sanitari per quanto riguarda le riunioni e le verifiche sul caso e sugli aspetti organizzativi del servizio.

Utenti: gli utenti del servizio sono:

- bambini e ragazzi con disabilità (riconosciuta ex art. 4 della legge 104/92) che non abbiano superato i 23 anni di età e che necessitano di interventi socio-educativi;
- minori in situazione di disagio socio-relazionale e/o inseriti in nuclei familiari che presentano situazioni di multi problematicità, per i quali l'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale Ordinario – Tribunale per minorenni – Giudice Tutelare/Procura minorile) o i Servizi Territoriali (Servizi Sociali Comunali o Consultorio Familiare) ritengono necessaria l'attivazione dell'intervento educativo.

Consultorio familiare: Il Consultorio Familiare – ASUR Marche è un servizio di assistenza sostegno, consulenza, rivolto al singolo, alla coppia e alla famiglia. Si caratterizza come un servizio di base, che offre un'ampia tutela socio-sanitaria, attraverso l'utilizzo di équipes professionali multidisciplinari. E' un servizio che pone attenzione all'individuo sia esso adulto o bambino, e che considera il benessere personale come la conseguenza dell'equilibrio dinamico fra i fattori sanitari, psicologici, sociali ed affettivi. Il Consultorio Familiare offre prestazioni di tipo ostetrico-ginecologico, pediatrico, psicologico e socio-sanitario.

Unità multidisciplinare per l'età evolutiva (UMEE ASUR Marche): Servizio di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi, riabilitativi, di inclusione scolastica e sociale dei soggetti in situazione di difficoltà. Svolge i propri interventi in favore di soggetti portatori di handicap di età non superiore ai diciotto anni, ovvero, nel caso che i soggetti stessi proseguano gli studi oltre tale età anche di età

superiore e fino al compimento dei corsi di studio, con esclusione di quelli universitari.

Unità multidisciplinare per l'età adulta (UMEA ASUR Marche) : Servizio che si occupa della presa in carico di persone disabili adulte di età superiore a quella prevista nel caso delle UMEE e si raccorda funzionalmente con tale unità multidisciplinare per la presa in carico dei soggetti.

Fornisce consulenze neurologiche, psicologiche e sociali; valutazioni psicodiagnostiche e della situazione socio-ambientale. Predispone piani individualizzati finalizzati all' inserimento lavorativo, sociale, in centri diurni o residenziali.

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR): Istituita con Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 ("Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"), modificata con LR n. 17/2010 e LR n. 17/2011. L'ASUR nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività aziendale e di Area Vasta. L'Area Vasta costituisce l'entità di riferimento per l'ottimizzazione dei servizi, per la programmazione integrata e il coordinamento tra zone confinanti. L'Area Vasta V comprende il territorio dell'ex zona territoriale n. 13 e ex zona territoriale n. 12.

Referente del servizio: Referente organizzativo del servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

Progetto Educativo Individuale: documento che contiene, in considerazione della situazione familiare e/o della diagnosi del soggetto, la valutazione dei bisogni, la definizione degli obiettivi da raggiungere, la tipologia e l'entità dell'intervento educativo da realizzare.

Lavoro di rete: ci si riferisce ad azioni volte a promuovere connessioni e sinergie tra risorse formali e informali al fine di realizzare un intervento di aiuto. Nel lavoro di rete l'operatore promuove l'attivazione di nuove reti e agisce a sostegno di quelle già esistenti;

Rete tecnica professionale e sociale dei servizi territoriali: sistema in cui diversi attori sociali si coordinano per la formulazione e l'implementazione di politiche e interventi. Il disegno dei servizi a rete ha come obiettivo quello di ottimizzare le risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Coordinamento territoriale dei servizi per la tutela dei minori: gruppo di coordinamento permanente di cui fanno parte i rappresentanti dei Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS XXII, l'Ufficio di Promozione Sociale dell'ATS XXII, il Centro d'Ascolto dell'ATS XXII, e il Consultorio familiare dell'ASUR AV 5 convocato di norma una volta al mese dal Coordinatore d'Ambito al fine di assicurare il costante scambio di informazioni tra i servizi, promuovere la definizione di strategie di intervento condivise in merito ai casi che necessitano di progettazione individualizzata integrata e monitorare il funzionamento del sistema integrato dei servizi nell'area di intervento famiglia/minori.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, con le modalità dell'Accordo Quadro (di seguito indicato anche con la dicitura A.Q.) ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di assistenza domiciliare educativa a favore di minori e ragazzi con disabilità e minori in situazione di disagio residenti nei Comuni dell' ATS XXII che hanno delegato il Comune di Ascoli Piceno in qualità di Ente capofila, a svolgere la presente procedura telematica aperta (Comune di Ascoli Piceno, Comune di Folignano, Comune di Maltignano, Comune di Roccafluvione, Comune di Acquasanta, Comune di Arquata del Tronto, Comune di Palmiano e Comune di Montegallo).

Art. 3 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Il servizio è rivolto a due categorie di beneficiari come di seguito specificato:

- bambini e ragazzi con disabilità (riconosciuta ex art. 4 della legge 104/92) che non abbiano superato i 23 anni di età e che necessitano di interventi socio-educativi;
- minori in situazione di disagio socio-relazionale e/o inseriti in nuclei familiari che presentano situazioni di multiproblematicità, per i quali l'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale Ordinario – Tribunale per minorenni – Giudice Tutelare/Procura minorile) o i Servizi Territoriali (Servizi Sociali Comunali o Consultorio Familiare) ritengono necessaria l'attivazione dell'intervento educativo.

Art. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa consiste in un intervento socio-educativo, basato su una relazione individuale con l'educatore di riferimento tale da consentire all'utente di ricevere nel proprio ambiente di vita l'aiuto di cui necessita in forme flessibili e adatte alle esigenze personali e familiari.

Il servizio di assistenza educativa domiciliare è finalizzato a supportare i destinatari dell'intervento, così come definiti all'articolo 3 del presente capitolato, nello sviluppo delle proprie potenzialità residue, nel percorso di crescita nell'ambito del proprio nucleo e a creare o favorire condizioni ottimali per il loro inserimento nel contesto sociale di appartenenza nonché a sostenere le responsabilità genitoriali e a favorire un clima idoneo alla permanenza dei minori nel nucleo familiare e a prevenirne l'istituzionalizzazione.

L'intervento educativo ha lo scopo di:

- promuovere l'autonomia del bambino/ragazzo, in relazione alla sua età, valorizzando le sue risorse personali e familiari;
- valorizzare la centralità del nucleo familiare nella gestione delle difficoltà quotidiane e relazionali;
- favorire la frequenza scolastica e la socializzazione primaria e secondaria del minore;
- sostenere i genitori attraverso la promozione di modelli educativi che possano essere accettati, condivisi ed adottati.

In tal senso le prestazioni da erogare possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, così individuate:

- interventi educativi individualizzati, finalizzati all'acquisizione, all'integrazione e sviluppo di competenze personali e sociali sotto il profilo relazionale, cognitivo, dell'apprendimento, dell'autonomia e della mobilità;
- interventi socio-educativi all'interno del nucleo familiare allo scopo di sostenere parallelamente

- sia il destinatario dell'intervento che i propri familiari in un percorso di crescita ed autonomia;
- attività educative individualizzate, secondo il progetto educativo stilato, per lo sviluppo delle potenzialità e di abilità cognitive;
 - partecipazioni ad attività educative, ricreative a valenza socializzante e didattica, al fine di favorire l'inserimento della persona con disabilità e/o del minore con disagio in un contesto sociale e relazionale adeguato.

Art. 5 – AMMISSIONE AL SERVIZIO, SOSPENSIONI E CESSAZIONI

Nel caso di servizio educativo a favore delle persone in situazione di disabilità l'ammissione al servizio è subordinata alla valutazione delle Unità multidisciplinari per l'età evolutiva/età adulta dell'Area vasta dell'ASUR o, in alternativa, dei centri privati autorizzati e/o accreditati dal Servizio Sanitario Regionale e alla conseguente definizione del progetto educativo individualizzato.

Tale progetto dovrà essere redatto in modo congiunto tra i servizi sanitari competenti ed i servizi sociali del Comune di residenza del beneficiario, predisponendo una proposta d'intervento contenente obiettivi, modalità, tempi di verifica e monte ore assegnato.

I progetti potranno avere una durata massima di 5 anni al termine dei quali si procederà ad una verifica complessiva del percorso socio-educativo condotto e degli obiettivi raggiunti, nonché ad un'eventuale predisposizione di un nuovo progetto in occasione di ogni passaggio di grado della scuola e nel passaggio dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva a quella dell'età adulta.

Nel caso di servizio educativo a favore di minori in situazione di disagio, il Servizio Sociale del Comune di residenza del minore, qualora non vi sia già una specifica richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, dopo aver condotto apposita indagine socio-ambientale, valuta l'opportunità e la necessità di attivare il servizio predisponendo un progetto educativo rivolto al minore e al suo nucleo familiare. L'attivazione del servizio può essere richiesta anche dal Consultorio familiare che ha in carico il minore e che, in tal caso, provvede a predisporre apposito progetto da presentare ai servizi sociali del Comune di residenza.

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare educativa è disposta dal Comune di residenza del beneficiario in seguito ai procedimenti sopra descritti. La stessa procedura viene adottata anche per la dimissione dal servizio o per eventuali modifiche ed integrazioni.

I cambiamenti della situazione della persona assistita possono comportare una ridefinizione dell'intervento e variazione del monte ore.

La sospensione del servizio può avvenire:

- qualora vengano riscontrate situazioni ritenute pregiudizievoli al buon andamento del servizio stesso e di non semplice risoluzione;
- qualora venga riscontrata, nell'esecuzione del servizio, un'attività impropria e non conforme a quanto stabilito nel progetto.

La cessazione del servizio può avvenire:

- per decisione della famiglia, laddove non vi sia una precisa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, previa comunicazione al Comune di residenza;
- per non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori socio sanitari competenti;
- in caso di raggiungimento degli obiettivi.

Art. 6 – DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza deve essere svolto nel rispetto del progetto socio-educativo secondo il monte ore assegnato dal Comune, tenendo conto delle indicazioni fornite dal servizio sanitario competente o dal servizio sociale del Comune di riferimento.

Il servizio di assistenza domiciliare educativa dovrà quindi essere erogato ai soggetti di cui all'art. 3 e con le modalità di ammissione descritte all'art. 5 del presente capitolato.

Il Fornitore si dovrà attenere alle direttive del servizio comunale competente, che comunicherà al medesimo i nominativi dei soggetti che fruiranno dell'assistenza, il monte ore settimanale assegnato ad ognuno di essi e tutti gli ulteriori dati necessari all'espletamento del servizio.

Per il servizio dovrà essere garantito un rapporto personale/utente del tipo 1/1, salvo diverse disposizioni impartite dal competente servizio comunale.

Le prestazioni dovranno essere svolte secondo i giorni e gli orari, preventivamente concordati con il Comune competente e la famiglia interessata, secondo le modalità che risultino funzionali al regolare svolgimento del servizio.

Si precisa, altresì, che nell'ambito della programmazione annuale ed in relazione alle attività, l'Ufficio competente potrà richiedere una diversa articolazione del personale e dei tempi, funzioni e attività aggiuntive e/o accessorie, in riferimento ai bisogni e alle necessità che potranno emergere in corso d'opera.

La pianificazione delle attività sarà effettuata dal competente servizio comunale in collaborazione con il Referente del Servizio individuato dal Fornitore.

Il Fornitore si obbliga inoltre a:

- garantire i servizi programmati assicurando un'organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;
- redigere report mensili indicando le presenze, le attività svolte e la segnalazione di eventuali criticità;
- predisporre relazioni sull'andamento del servizio per ciascun utente ogni sei mesi o, comunque, ogni qualvolta dovesse presentarsene la necessità, idonee a prospettare una valutazione degli interventi operati, delle metodologie applicate e dei risultati conseguiti, debitamente viste dal Referente del servizio da inviare al Comune di riferimento e agli altri servizi territoriali che hanno redatto il progetto socio-educativo;
- farsi carico della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio, partecipando a momenti formativi organizzati autonomamente o proposti dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, anche al di fuori dell'orario di lavoro;
- effettuare riunioni per coordinare il gruppo degli operatori e sollecitare un sistema di comunicazione efficace per la loro crescita professionale e per il raccordo programmatico e operativo;
- partecipare agli incontri di verifica del servizio con il Servizio Sociale Comunale e con i Servizi Sanitari/Centri Diagnostici. Per la partecipazione ai suddetti incontri (un incontro all'anno di un'ora per ogni utente) sarà riconosciuto il prezzo orario offerto in sede di gara dal fornitore;
- partecipare, qualora fossero richiesti da centri sanitari specialistici ed in seguito al vaglio del Comune competente, ad eventuali incontri di supervisione dell'intervento educativo.

La partecipazione ai suddetti incontri di supervisione soggetta a trasferta oltre i confini provinciali e, comunque nell'ambito del territorio delle Regioni Marche e Abruzzo, dovrà essere garantita fino a n. 2 volte nell'arco dell'anno solare e limitatamente ai centri convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, il Fornitore ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Servizio Comunale competente ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa essere di ostacolo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato tecnico.

In tale quadro il Fornitore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 7 – ORARI E SEDI DI LAVORO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa si svolgerà prevalentemente all'interno dell'ambiente domestico dell'utente e dovrà essere coordinato dal Referente del servizio incaricato dal Fornitore.

È comunque richiesto all'educatore di operare per promuovere l'integrazione dell'utente nel suo contesto sociale di riferimento e di lavorare in collaborazione con gli operatori degli altri servizi che si occupano del beneficiario.

Le prestazioni di assistenza educativa domiciliare possono, pertanto, essere erogate:

- presso il domicilio dell'utente;
- in ambito esterno, nel contesto di vita dell'utente, con interventi tesi a favorire la vita di relazione, anche in collaborazione con altre strutture e presidi socio-educativi del territorio;
- nelle sedi istituzionali dei servizi comunali e sanitari per quanto riguarda le riunioni e le verifiche sul caso e sugli aspetti organizzativi del servizio.

Il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze degli utenti.

Il Fornitore dovrà assicurare il servizio di assistenza domiciliare educativa secondo tempi e modalità specificati in sede di attivazione dell'intervento ed è di norma un servizio continuativo che potrà svolgersi dal lunedì al sabato nell'arco dell'anno solare.

Il servizio non potrà essere erogato nel caso di trasferimento temporaneo della famiglia durante il periodo estivo. Sono ammesse eventuali deroghe a quanto sopra, qualora venissero accertate situazioni particolari, da sottoporre a valutazione del competente servizio comunale, supportate da documentazione medica attestante l'imprescindibile necessità del beneficiario di recarsi presso altra dimora temporanea durante i mesi estivi. Sarà poi onere dell'Amministrazione Comunale competente stabilire modalità e tempi di erogazione del servizio.

Il servizio, di norma, sarà sospeso nel periodo estivo e comunque indicativamente per almeno cinque settimane all'anno salvo i casi in cui tale sospensione può arrecare grave pregiudizio ai minori inseriti in contesti familiari multiproblematici.

Il Fornitore, sulla base delle schede progettuali relative ai singoli beneficiari fornite dall'Amministrazione Comunale competente, provvederà all'individuazione del personale da assegnare al singolo utente, avvalendosi delle indicazioni dei responsabili che hanno in carico l'utente stesso e nel rispetto di quanto descritto nel successivo art. 8 del presente capitolato.

La programmazione dell'orario di servizio di cui sopra non è vincolante per il Comune competente che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti, nel rispetto dei limiti del presente capitolato.

Il Comune competente non fornirà agli operatori né il materiale né le attrezzature o automezzi per lo svolgimento del servizio.

Art. 8 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Le prestazioni di cui all'art. 4 saranno svolte dal Fornitore mediante operatori di ambo i sessi, in numero adeguato al regolare svolgimento del servizio.

I requisiti dell'operatore che interverrà nell'assistenza domiciliare educativa sono quelli previsti per le figure educative dal regolamento regionale n. 13 del 22/12/2004 reperibile al link: http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1481.

L'operatore che svolgerà il suddetto servizio in favore delle persone con disabilità dovrà avere, inoltre, delle competenze/conoscenze specifiche in relazione alle seguenti tipologie di handicap:

fisico, psichico e sensoriale, in modo da potere garantire interventi socio-educativi idonei e adeguati ad ogni singolo caso.

Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, dovrà garantire la continuità assistenziale da parte del medesimo operatore presso l'utente e assicurare che lo stesso/la stessa, in base alla propria specifica formazione, si inserisca in modo adeguato nel contesto familiare del minore o del disabile.

Le sostituzioni degli operatori, qualora si rendessero necessarie, devono essere comunicate e condivise con il Servizio Sociale del Comune competente e con la famiglia dell'utente destinatario del servizio.

L'operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante, in possesso dei medesimi requisiti professionali.

Art. 9 – REFERENTE DEL SERVIZIO

Il Fornitore sarà tenuto a nominare un unico Referente del Servizio per tutte le Amministrazioni dell'ATS XXII che aderiranno all'Accordo Quadro che abbia almeno tre anni di esperienza professionale (anche non continuativi) nel medesimo servizio oggetto dell'Accordo Quadro o in servizi analoghi ad esso, così come definiti al punto 7.3 del capitolato d'oneri.

Si precisa che in caso di partecipazione di RTI/consorzi la figura del Referente del servizio è sempre unitaria.

Il Referente avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico.

Il Referente dovrà gestire l'organizzazione del servizio, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. Il Referente inoltre, sarà l'interlocutore unico per ciascun Comune per tutti gli aspetti gestionali nonché tecnico-organizzativi.

Il Fornitore, tramite il Referente, è tenuto a redigere una relazione annuale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio stesso.

Il Fornitore prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro dovrà produrre idonea documentazione atta a dimostrare l'esperienza triennale acquisita dal Referente del servizio nell'ambito di servizi identici/analoghi.

Art. 10 – QUALITA' E COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI E SOSTITUZIONI

Gli operatori impegnati nello svolgimento del servizio di assistenza domiciliare educativa devono essere idonei al lavoro assegnato.

Il Fornitore presenta al Comune competente, sin dall'inizio della gestione, una proposta di assetto organizzativo coerente con il progetto presentato in sede di gara, indicante l'elenco degli operatori assegnati al servizio.

Gli operatori medesimi devono mantenere, nei confronti degli utenti e dei loro familiari, un comportamento decoroso ed irrepreensibile, di provata serietà e correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con gli utenti e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori, con i quali eventualmente condividono il servizio assistenziale, che verso gli utenti e i loro familiari.

Ogni Comune aderente all'A.Q., tramite il competente Servizio, potrà chiedere l'allontanamento del personale addetto che durante l'orario di lavoro o anche fuori di esso, assuma comportamenti difformi con quanto sopra previsto.

In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di dieci giorni.

Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione dovrà possedere le medesime caratteristiche

professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere preventivamente comunicata al Comune competente.

Art. 11 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, il Fornitore consegna al Comune competente una dichiarazione resa dal legale rappresentante, con la quale attesta per ogni singolo operatore il possesso delle certificazioni necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti.

Su richiesta del Comune di riferimento, il Fornitore è tenuto ad adeguare il numero degli operatori e/o delle ore impegnate nel servizio proporzionalmente all'aumento o alla diminuzione del numero degli utenti. Il Fornitore medesimo è tenuto a garantire i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

L'organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'utenza.

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di personale con i requisiti richiesti. Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di riferimento.

In ogni caso, il Fornitore dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, limitando il turn-over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio, così come da progetto presentato e oggetto di valutazione.

Art. 12 – DURATA E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti specifici che presumibilmente verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro stesso e con riferimento alla durata di quattro anni è il seguente: € 1.852.800,00.

Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.

In ogni caso, le singole Amministrazioni provvederanno, all'atto della stipula di ogni contratto specifico, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, il documento di valutazione dei rischi da interferenze e a quantificare gli eventuali costi della sicurezza.

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni appartenenti all'ATS XXII che utilizzeranno lo stesso nell'arco temporale di durata. A titolo meramente esemplificativo, sulla base del dato storico a disposizione del Comune capofila dell'ATS XXII, si riporta la possibile incidenza sul suddetto valore dell'A.Q. delle necessità dei Comuni afferenti all'ATS XXII che ad oggi hanno attivato il servizio:

per il Comune di Ascoli Piceno 85 %;

per il Comune di Maltignano 2 % ;

per il Comune di Acquasanta Terme 6%;

per il Comune di Roccafluvione 1%;

per il Comune di Folignano 6%.

Essendo la predetta stima meramente presuntiva, essa non è in alcun modo impegnativa né

vincolante nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, sia per il Comune di Ascoli Piceno sia per le altre Amministrazioni dell'ATS XXII.

Qualora, per esigenze sopravvenute di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio, il Comune di Ascoli Piceno si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale il valore dell'A. Q. così come previsto nei limiti di legge.

In questo caso, il Fornitore, è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'Accordo Quadro originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 13 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo del servizio sarà determinato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore e in ragione delle ore effettivamente prestate; esso, pertanto, è calcolato moltiplicando il prezzo orario previsto per l'esecuzione del servizio, al netto dello sconto offerto in sede di gara, per le ore di servizio effettivamente prestate.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 14 – CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Ascoli Piceno e ciascun Comune aderente all'A.Q. si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte così come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di servizio disposto.

Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del Fornitore.

Art. 15 – PENALI

Il Fornitore nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale di riferimento.

A tal fine è fissata una penale da € 50,00 a € 60000 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni rilievo rientrante nelle fattispecie di seguito di seguito elencate, qualora fossero rilevate dal Comune aderente all'A.Q.:

- caso in cui il Fornitore si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- caso in cui il Fornitore assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;

- caso in cui il Fornitore non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- caso in cui il Fornitore esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- caso in cui il Fornitore esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- caso in cui il Fornitore non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato tecnico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore dal Comune di riferimento; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dei singoli contratti specifici.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 16 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

Art. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito [HYPERLINK http://www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto al Fornitore di cedere o subappaltare il servizio, stante la specificità del servizio in relazione alla particolarità degli utenti a cui è diretto.

Art. 19 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Ascoli Piceno

Art. 20 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti nel corso della durata dell'accordo quadro

Allegati:

A). Dotazione organica attuale;

Comune di Ascoli Piceno

Il Dirigente
Dott. Paolo Ciccarelli